

Polo Chianti

Determina del Responsabile

Numero del provvedimento:	30/2025
Data del provvedimento:	03/09/2025
Oggetto:	Modifica del contratto, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs n.36/2023, relativo al servizio di somministrazione del lavoro interinale di n. 01 figura professionale, profilo Assistente Sociale area dei funzionari e della elevata qualificazione - Impegno di spesa CIG B10D7818D4.
Struttura proponente:	Polo Chianti
Responsabile del procedimento:	Dott. Gilberto Macaluso

IL RESPONSABILE DEL POLO CHIANTI

VISTO il Decreto del Direttore della Società della Salute n. 37 del 20.07.2023 “Delega di firma atti di natura socio-sanitaria e socio-assistenziale della SdS Fiorentina Sud Est” con cui è stata conferita delega di firma al sottoscritto Dott. Gilberto Macaluso relativamente agli atti amministrativi di natura socio-assistenziale di competenza del Polo Amministrativo del Chianti Fiorentino;

RICHIAMATE:

- la Legge n. 238 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- la Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e ss.mm. ed ii., che al Capo III bis “Società della salute” disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute in Toscana;
- la legge Regionale n. 41 del 24.02.2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, e ss.mm. ed ii;

VISTI:

il vigente Statuto e la Convenzione costitutiva del Consorzio SdS Fiorentina Sud-Est, sottoscritta in data 14.01.2021 da tutti gli enti aderenti ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in conformità con la L.R. n.40/2005 e ss.mm. ed ii., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Bagno a Ripoli Dott. Ferdinando Ferrini;

la Delibera di Assemblea dei Soci n. 8 del 31/07/2024 con la quale è stato eletto Francesco Pignotti quale Presidente della Società della Salute Fiorentina Sud Est;

il Decreto del Presidente della Società della Salute Fiorentina Sud-Est n. 1 del 30/5/2024, di proroga del Direttore del Consorzio, Simone Naldoni;

Società della Salute Fiorentina Sud Est

Polo Chianti

la delibera di Conferenza Aziendale dei Sindaci Azienda USL Toscana Centro n. 2 del 28.05.2021 con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra l'azienda USL Toscana e la SDS Fiorentina Sud-Est per la gestione diretta e unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. n. 40/2005 ss.mm.ii.e dal PSSIR 2018-2020;

la delibera di Assemblea di Soci n. 5 del 17.07.2021 con la quale è stata approvata l'articolazione organizzativa della SDS Fiorentina Sud-Est;

la Delibera di Giunta della Società della Salute Fiorentina Sud Est n. 12 del 21.04.2023 con la quale è stato approvato lo schema di articolazione organizzativa a livello di micro-struttura e di dettaglio della Società della Salute in relazione all'organigramma già approvato con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 3 del 24.02.2023;

lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

DATO ATTO che l'art. 71-bis della L.R. n. 40/2005 e ss.mm. e ii. definisce le Società della salute "organismi consortili" e che, pertanto, la disciplina giuridica di funzionamento delle stesse è rinvenibile sia nella L.R. n. 40/2005 ss.mm. ed ii. sia nel D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm. ed ii., che all'art. 31 disciplina i Consorzi;

RICHIAMATI altresì:

la Delibera di Assemblea dei Soci n. 1 del 29.01.2025 di approvazione del Bilancio di previsione e relativi allegati per l'annualità 2025 e pluriennale 2025/2026/2027, secondo lo schema previsto dalla Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 834/2022;

le deliberazioni dei Comuni consorziati di approvazione dei rispettivi Bilanci di Previsione 2025-2027;

la Programmazione Operativa Annuale (POA) 2025, approvata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 26.02.2025;

il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 «Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 05.05.2009 e ss.mm. ed ii.

la Legge n. 136 del 13.08.2010, ed in particolare l'art 3 in tema di "tracciabilità di flussi finanziari";

VERIFICATO che con precedente provvedimento n. 14 del 5/4/2024 è stato approvato :

- l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs n.36/2023 all'operatore economico Società Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A., con sede legale a Torino (TO) in Via Pisa n. 29, CAP 10152, P.I. e C.F. n. 07704310015, per il servizio di somministrazione del lavoro interinale di n. 01 figura professionale, profilo assistente sociale area dei funzionari e della elevata qualificazione (CCNL Funzioni Locali 2019-2021), a tempo pieno e determinato per la durata di mesi 30 (trenta), nel territorio del Comune San Casciano in Val di Pesa;

Polo Chianti

- è stata impegnata la somma complessiva di € 106.000,00, con IVA 22% sul fee d'agenzia, nel Bilancio pluriennale 2024 - 2026 della Società della Salute nell'autorizzazione afferente al Comune di San Casciano in Val di Pesa;

- è stato assegnato il Codice Identificativo Gara CIG all'affidamento n : **B10D7818D4**;

PREMESSO CHE l'Ente necessita di avvalersi di personale tramite somministrazione di lavoro interinale per garantire la continuità dei servizi istituzionali, ricorrendo all'aumento del contratto nella misura consentita ai sensi dell'art. 120 del D.lgs n.36/2023;

DATO ATTO CHE l'interruzione repentina del servizio comporterebbe gravi disservizi e pregiudizi per l'Ente e l'utenza anche in virtù delle relazioni di carattere personale e di fiducia che si sono venute a creare tra l'assistente sociale e la propria utenza, rischiando di compromettere l'efficacia dell'intervento assistenziale;

CONSIDERATO CHE: l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 consente, in presenza di motivate e comprovate ragioni di necessità e urgenza, di procedere all'affidamento diretto, anche in via d'urgenza, per garantire la continuità di servizi essenziali;

STIMATO che la spesa aggiuntiva per il servizio indicato necessaria per garantire il servizio suppletivo per il periodo 2025 ammonta ad € 21.200,00;

CONSIDERATO CHE che l'importo dell'affidamento compreso l'importo derivante dall'applicazione del quinto d'obbligo ammonta a € 127.200,00 rientrando nei limiti di valore previsti per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO CHE è in corso di definizione la procedura di gara per l'affidamento ordinario del servizio;

RITENUTO, pertanto, necessario e urgente procedere con un affidamento con un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, nelle more del perfezionamento della nuova procedura di evidenza pubblica;

CONSIDERATO che l'operatore economico Società Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A., con sede legale a Torino (TO) in Via Pisa n. 29, CAP 10152, P.I. e C.F. n. 07704310015, ha dato la disponibilità alla modifica contrattuale in argomento alle medesime condizioni in essere, previste dal capitolato d'appalto;

ATTESO che la Stazione Appaltante ha operato secondo canoni di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con riferimento ai principi fondanti il Codice degli appalti, in particolare nel rispetto dei principi di risultato, accesso al mercato, fiducia e buona fede e tutela dell'affidamento;

CONSIDERATO che la spesa di Euro 21.200,00, con IVA 22% sul fee d'agenzia, trova copertura nel Bilancio 2025 e successivi della Società della Salute e specificatamente negli stanziamenti designati alla stessa dalla sede del Comune di San Casciano;

Società della Salute Fiorentina Sud Est

Polo Chianti

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art 16 D.Lgs 36/2023, dall'art.6 bis della Legge 241/90 e DPR 62/2013 art. 13;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE per l'affidamento e l'esecuzione di "servizi alla persona" di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 128 del codice. Tale comma precisa che "L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti";

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. Di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, del servizio di somministrazione di lavoro interinale per l'importo complessivo di € 21.200,00 (con IVA 22% sul fee d'agenzia,) con l'operatore economico Società Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A., con sede legale a Torino (TO) in Via Pisa n. 29, CAP 10152, P.I. e C.F. n. 07704310015 ai medesimi patti e condizioni dell'affidamento originario";
2. Di dare atto che l'affidamento ha carattere transitorio e limitato al tempo strettamente necessario per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento ordinario del servizio.
3. di dare atto che l'aumento contrattuale comporta una spesa di € 21.200,00 con IVA 22% sul fee d'agenzia, per l'annualità 2025 sul conto economico della Società della Salute Fiorentina Sud Est, Centro di Costo Comune San Casciano val di Pesa (**3SC**);
4. di dare atto altresì che il Codice Identificativo di Gara attribuito al presente affidamento permane il seguente: **B10D7818D4**;
5. di dare atto che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il responsabile del Polo Chianti Dott. Gilberto Macaluso;
6. di dare atto che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'Art 16 D.Lgs. 36/2023, dall'Art. 6 bis della Legge 241/90 e DPR 62/2013 Art. 13;

Polo Chianti

obbligandosi a comunicare eventuali condizioni di conflitto di interesse che dovessero manifestarsi durante le procedure di affidamento e di esecuzione del servizio;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
8. che gli obblighi di pubblicazione di cui al combinato disposto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 28, del D.lgs. 36/2023, sono assolti mediante la trasmissione dei dati afferenti la presente procedura alla BDNCP presso l'ANAC e con la pubblicazione del presente provvedimento compresi gli atti allegati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Società della Salute Fiorentina Sud Est. Gli eventuali dati personali in esso contenuti saranno oscurati. La pubblicazione di allegati qualora contengano dati personali sarà omessa;
9. di trasmettere e partecipare il presente provvedimento ai Soci del consorzio e Collegio Sindacale.
10. di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 30 giorni.

Bagno a Ripoli, 03/09/2025

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
POLO CHIANTI FIORENTINO
(dott. Gilberto Macaluso)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.